

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)¹

del 3 ottobre 1951 (Stato 1° luglio 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1951⁴,
decreta:

Capitolo 1⁵: Disposizioni generali

Art. 1⁶ Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, segnatamente promuovendo l'astinenza;
- b. disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici;
- c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;
- d. preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotrope;
- e. lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

RU **1952** 245

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 1677; FF **1994** III 1137).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta il n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

⁴ FF **1951** I 829 ediz. ted. 841 ediz. franc.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106). Secondo la medesima disposizione, il testo è stato distribuito in capitoli e sezioni, al moltiplicativo ^{bis} è stata sostituita la lett. a.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

Art. 1a⁷ Principio dei quattro pilastri

¹ La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):

- a. prevenzione;
- b. terapia e reinserimento;
- c. riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;
- d. controllo e repressione.

² In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.

Art. 1b⁸ Rapporto con la legge sugli agenti terapeutici

Agli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 2000⁹ sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcuna normativa o preveda una normativa meno estesa.

Art. 2¹⁰ Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

- a. *stupefacenti*: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi;
- b. *sostanze psicotrope*: le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati;
- c. *sostanze*: le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici;
- d. *preparati*: gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso;
- e. *precursori*: le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope;
- f. *coadiuvanti chimici*: le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁸ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁹ RS **812.21**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

Art. 2a¹¹ Elenco

Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici. A tal proposito si fonda di norma sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 2b¹² Normativa applicabile alle sostanze psicotrope

In quanto la legge non disponga altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope.

Art. 3 Regimi agevolati di controllo¹³

¹ Il Consiglio federale può sottoporre i precursori e i coadiuvanti chimici al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione dei clienti, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. A tal proposito si conforma di norma alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.¹⁴

² Il Consiglio federale può escludere parzialmente degli stupefacenti dalle misure di controllo e, in caso di determinata concentrazione o quantità, escluderli interamente, se le organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) ne decidono o raccomandano l'esclusione in virtù di una convenzione ratificata dalla Svizzera.¹⁵

3 ...¹⁶

⁴ Per l'esecuzione del capoverso 1, segnatamente per compiti d'informazione e di consulenza, il Consiglio federale può far capo a organizzazioni private.¹⁷

Art. 3a¹⁸

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU **1970** 9; FF **1968** I 489). Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 1677; FF **1994** III 1137).

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU **1996** 1677; FF **1994** III 1137). Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

Capitolo 1a:¹⁹ Prevenzione, terapia e riduzione dei danni**Sezione 1: Prevenzione****Art. 3b** Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

¹ I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

² La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare l'identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.

Art. 3c Facoltà di segnalazione

¹ I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:

- a. li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
- b. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
- c. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.

² Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.

³ I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.

⁴ Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale²⁰. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio o d'informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscano alla situazione personale degli assistiti o a un reato secondo l'articolo 19a.

⁵ Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

²⁰ RS **311.0**

Sezione 2: Terapia e reinserimento

Art. 3d Assistenza e cure

¹ I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali.

² Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l'integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.

³ I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone.

⁴ Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

⁵ Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.

Art. 3e²¹ Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

¹ Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

² Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.

³ Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:

- a. l'eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;
- b. l'eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;
- c. l'esecuzione e l'andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.

Art. 3f²² Trattamento dei dati

¹ Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

²¹ In vigore dal 1° gen. 2010.

²² In vigore dal 1° gen. 2010.

² Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.

³ Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:

- a. le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;
- b. i dati da trattare;
- c. i flussi di dati;
- d. i diritti d'accesso.

Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza

Art. 3g Compiti dei Cantoni

I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

Art. 3h Messa in pericolo della circolazione

Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l'autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d'acqua.

Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità

Art. 3i Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:

- a. il coordinamento, inclusi la pianificazione e l'orientamento dell'offerta;
- b. il miglioramento della qualità e l'attuazione di modelli d'intervento collaudati.

² La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.

³ Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.

Art. 3j Promozione della ricerca

Nel quadro della legge del 7 ottobre 1983²³ sulla ricerca, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:

- a. effetti delle sostanze che generano dipendenza;
- b. cause e conseguenze delle turbe legate alla dipendenza;
- c. misure preventive e terapeutiche;
- d. prevenzione o riduzione delle turbe legate alla dipendenza;
- e. efficacia delle misure di reinserimento.

Art. 3k Formazione e perfezionamento

La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Art. 3l Raccomandazioni relative alla garanzia della qualità

La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Capitolo 2: Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti**Sezione 1: Fabbriche e ditte commerciali****Art. 4** Autorizzazione per la produzione e il commercio²⁴

¹ Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto). È fatto salvo l'articolo 8.²⁵

² Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di questi permessi, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca.

Art. 5 Importazione, esportazione e transito²⁶

¹ Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilascia-

²³ RS 420.1

²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

ta anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.²⁷

^{1bis} Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L'Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.²⁸

² L'amministrazione delle dogane esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti.

Art. 6 Restrizioni fondate su convenzioni internazionali²⁹

¹ Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell'autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, nonché di costituirne scorte.³⁰

² Esso può delegare detta facoltà al Dipartimento federale dell'interno che la esercita sotto la sua alta vigilanza.

Art. 7³¹ Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

¹ Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l'articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'interno e alle condizioni da esso stabilite.

² L'Istituto esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secondo l'articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.

³ Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

²⁸ Introdotto dall'art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. f).

²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

Art. 8 Stupefacenti vietati³²

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:³³

- a. l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
- b. la diacetilmorfina e i suoi sali;
- c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
- d.³⁴ gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.³⁵

2 ...³⁶

³ Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.³⁷

⁴ Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.

⁵ L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata.³⁸

⁶ Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.³⁹

⁷ Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto conformemente all'articolo 4.⁴⁰

³² Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

³⁶ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

³⁹ Introdotta dal n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU **1998** 2293; FF **1998** 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴⁰ Introdotta dal n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU **1998** 2293; FF **1998** 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁸ L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.⁴¹

Art. 8a⁴²

Sezione 2: Professioni sanitarie

Art. 9

¹ Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici⁴³ che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità conformemente alla legge del 23 giugno 2006⁴⁴ sulle professioni mediche nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano le dispensazione diretta da parte dei medici e dei veterinari.⁴⁵

² La facoltà di cui al capoverso 1 si estende agli operatori sanitari e agli studenti delle professioni mediche universitarie autorizzati dall'autorità cantonale a sostituire un operatore sanitario in una professione medica universitaria.⁴⁶

2a ...⁴⁷

³ I diritti degli operatori sanitari che non esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità sono disciplinati dal Consiglio federale.⁴⁸

⁴ I Cantoni possono limitare i diritti dei dentisti a determinati stupefacenti.

⁵ D'intesa con l'Istituto, i Cantoni stabiliscono le norme applicabili agli istituti ospedalieri stranieri situati nella Svizzera.

⁴¹ Introdotta dal n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU **1998** 2293; FF **1998** 1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴² Introdotta giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d'eroina (RU **1998** 2293; FF **1998** 1161). Abrogata dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴³ O del 17 ott. 2001 sull'autorizzazione dei medicinali (RS **812.212.1**).

⁴⁴ RS **811.11**

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴⁷ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU **1970** 9; FF **1968** I 489). Abrogata dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

Art. 10

¹ I medici e i veterinari che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità ai sensi della legge del 23 giugno 2006⁴⁹ sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.⁵⁰

² I medici e i veterinari stranieri autorizzati a praticare nelle zone svizzere di confine in virtù di un accordo internazionale possono usare e prescrivere gli stupefacenti necessari per l'esercizio della loro professione nella Svizzera. Le loro ricette devono essere eseguite da una farmacia nella zona di confine.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari secondo le quali una ricetta di un medico o di un veterinario straniero può essere eseguita nella Svizzera.

Art. 11

¹ I medici e i veterinari sono tenuti a usare, dispensare o prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza.

^{1bis} I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicinali per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro 30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.⁵¹

² I capoversi 1 e ^{1bis} si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l'uso e la dispensazione di stupefacenti.⁵²

Art. 12

¹ I Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all'articolo 9 se l'operatore sanitario⁵³ è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19–22.⁵⁴

² Tale provvedimento ha effetto su tutto il territorio della Confederazione.

³ È riservato l'articolo 54 del Codice penale svizzero⁵⁵.

Art. 13

I farmacisti possono dispensare stupefacenti al pubblico soltanto verso presentazione della ricetta di un medico o di un veterinario.

⁴⁹ RS **811.11**

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁵³ Definizione: O del 17 ott. 2001 sull'autorizzazione dei medicinali (RS **812.212.1**).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁵⁵ RS **311.0**. Vedi anche l'art. 321^{bis}.

Sezione 3: Stabilimenti ospedalieri e istituti scientifici

Art. 14

¹ Qualsiasi stabilimento ospedaliero può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni, qualora una delle persone contemplate nell'articolo 9 ne assuma la responsabilità della detenzione e dell'uso.

² Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare, procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.⁵⁶

³ È riservato l'articolo 8.⁵⁷

Sezione 3a:⁵⁸ Organizzazioni e autorità

Art. 14a

¹ Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

^{1bis} I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali e comunali, segnatamente alla polizia.

² Qualora circostanze speciali lo esigano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o definitivamente le autorizzazioni da essi rilasciate.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU **1970** 9; FF **1968** I 489). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

Sezione 4: ...⁵⁹**Art. 15**⁶⁰**Art. 15a a 15c**⁶¹**Capitolo 3: Controllo****Art. 16**⁶²

Per ogni fornitura di stupefacenti dev'essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura dev'essere annunciata all'Istituto mediante una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile agli operatori sanitari⁶³ che dispensano stupefacenti destinati alla cura di persone e animali o ne forniscono ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.

Art. 17

¹ Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d'un permesso in conformità degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.⁶⁴

² Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell'articolo 4, devono fare rapporto all'Istituto⁶⁵ sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti.⁶⁶

³ Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente l'Istituto in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.⁶⁷

⁵⁹ Abrogata dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁶⁰ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁶¹ Introdotti dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106). Abrogati dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁶³ Definizione: O del 17 ott. 2001 sull'autorizzazione dei medicinali (RS **812.212.1**).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU **1970** 9 I3; FF **1968** I 489).

⁶⁵ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC; RU **1974** 1051].

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2790; FF **1999** 2959).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴ Le persone autorizzate conformemente all'articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell'articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d'imballaggio.⁶⁸

Art. 18

¹ Le ditte, le persone, gli stabilimenti e gli istituti soggetti al controllo ufficiale sono tenuti a rendere accessibili ai controllori le colture, i locali di fabbricazione, di spaccio e di deposito ed a presentare loro le scorte di stupefacenti, nonché i documenti giustificativi. Essi sono tenuti, su domanda ed in ogni tempo, ad informare le autorità.⁶⁹

² I funzionari della Confederazione e dei Cantoni incaricati della vigilanza sul traffico degli stupefacenti sono tenuti al segreto, senza limite di tempo, conformemente all'articolo 320 del Codice penale svizzero⁷⁰.

⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU **1970** 9 13; FF **1968** I 489).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU **1970** 9; FF **1968** I 489).

⁷⁰ RS **311.0**. Vedi anche l'art. 321^{bis}.

Capitolo 3a:⁷¹**Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen**

Art. 18a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁷² è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

Art. 18b⁷³

Art. 18c Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantionali in materia di protezione dei dati.⁷⁴ Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull'origine dei dati.

Art. 18d e 18e⁷⁵

⁷¹ Introdotta dall'art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublin, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. f).

⁷² Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS **0.362.31**); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS **0.362.33**); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS **0.362.32**); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS **0.362.311**).

⁷³ Abrogato dal n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

⁷⁵ Abrogati dal n. 7 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3418; FF **2009** 5873).

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 19⁷⁶

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
- b. senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
- c. senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
- d. senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
- e. finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
- f. incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
- g. fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.

² L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:

- a. sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
- c. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
- d. per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

³ Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:

- a. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
- b. in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

⁴ È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale⁷⁷ è applicabile.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

⁷⁷ RS 311.0

Art. 19^{bis}⁷⁸

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.

Art. 19^a⁷⁹

1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa⁸⁰.
2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.
3. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.
4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale svizzero⁸¹ è applicabile per analogia.

Art. 19^b⁸²

Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

Art. 19^c⁸³

Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con la multa.

Art. 20^a⁸⁴

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- ⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).
- ⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).
- ⁸⁰ Nuova espr. giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- ⁸¹ RS **311.0**. Ora gli art. 60 e 63.
- ⁸² Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).
- ⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).
- ⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

- a. presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione d'importazione, di transito o d'esportazione;
- b. senza autorizzazione, in Svizzera o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un'autorizzazione di esportazione svizzera;
- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze e preparati di cui all'articolo 7;
- d. in qualità di operatore sanitario⁸⁵, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;
- e. in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11.

² L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.

Art. 21⁸⁶

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1^{bis}, 16 e 17 capoverso 1, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto;
- b. si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 22⁸⁷

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;
- b. contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione in materia di stupefacenti;
- c. viola gli obblighi di deposito e di conservazione;
- d. contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una

⁸⁵ Definizione: O del 17 ott. 2001 sull'autorizzazione dei medicinali (RS **812.212.1**).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 23⁸⁸

¹ La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell'esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

² Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d'inchiesta, accetta un'offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.⁸⁹

Art. 24⁹⁰

¹ I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca un foro di cui all'articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁹¹ (CPP), il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.⁹²

² Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.⁹³

Art. 25⁹⁴

Art. 26

In mancanza di prescrizioni della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero⁹⁵.

Art. 27⁹⁶

¹ Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale⁹⁷ e le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992⁹⁸ sulle derrate alimentari.

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

⁸⁹ Nuovo testo giusta l'art. 24 n. 2. della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1409; FF **1998** 3319).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

⁹¹ RS **312.0**

⁹² Nuovo testo del per. giusta il n. II 27 dell'all. 1 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁹³ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁹⁴ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU **1975** 1220; FF **1973** I 1106).

⁹⁵ RS **311.0**. Vedi anche l'art. 321^{bis}.

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁹⁷ RS **311.0**

⁹⁸ RS **817.0**

² In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005⁹⁹ sulle dogane e dell'ordinanza del 29 marzo 2000¹⁰⁰ relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.

Art. 28¹⁰¹

¹ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

² Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁰² sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

³ Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

Art. 28a¹⁰³

Le infrazioni di cui agli articoli 20–22 accertate nell'ambito di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest'ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974¹⁰⁴ sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 5:¹⁰⁵ **Compiti dei Cantoni e della Confederazione**

Sezione 1: Compiti della Confederazione

Art. 29

¹ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

² La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.

³ La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.

⁹⁹ RS **631.0**

¹⁰⁰ RS **641.201**

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹⁰² RS **313.0**

¹⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

¹⁰⁴ RS **313.0**

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2009** 2623, **2011** 2559; FF **2006** 7879 7949).

⁴ Il Consiglio federale nomina una commissione peritale incaricata di fornirgli consulenza sulle questioni relative al problema della dipendenza.

Art. 29a

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 3f per analisi e pubblicazione.

² Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell'inter-no riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell'Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l'ulteriore procedere.

³ L'Ufficio federale della sanità pubblica gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento.

⁴ L'Istituto presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.

Art. 29b

¹ Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d'indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994¹⁰⁶ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

² L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

- a. collabora, nei limiti delle prescrizioni sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;
- b. raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;
- c. cura i contatti con:
 1. gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane),
 2. la Direzione generale della Posta Svizzera,
 3. il Servizio per compiti speciali (DFGP),
 4. le autorità cantonali di polizia,
 5. gli uffici centrali degli altri Paesi,
 6. l'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.

³ Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

⁴ All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹⁰⁷.

Art. 29c

¹ Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d'informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.

² Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L'osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

³ La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d'informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 29d

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

- a. assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza (cap. 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3c);
- b. rilasciare le autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1^{bis});
- c. ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1^{bis});
- d. procedere ai controlli (art. 16–18);
- e. promuovere i procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);
- f. esercitare la sorveglianza sulle autorità e sugli organi di cui alle lettere a–e, nonché sulle istituzioni di cura e di aiuto sociale ammesse.

² I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1^{bis}), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.

³ I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale dell'interno.

¹⁰⁷ RS 312.0

Art. 29^e

¹ I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull'esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29^c cpv. 2).

² I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁰⁸ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 30¹⁰⁹**

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

² Esso fissa l'importo delle tasse che l'Istituto riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all'Istituto.

³ Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell'articolo 14^a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge.

Art. 31 a 34¹¹⁰**Art. 35¹¹¹****Art. 36¹¹²****Art. 37**

¹ Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

¹⁰⁸ RS 360

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

¹¹⁰ Abrogati dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

¹¹¹ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).

¹¹² Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

² A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre 1924¹¹³ sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali.

Data dell'entrata in vigore: 1° giugno 1952¹¹⁴

¹¹³ [CS 4 439]

¹¹⁴ DCF del 4 mar. 1952